

STATUTO

Articolo 1

E' costituita l'Associazione "Trapanesi Granata" con sede in Trapani in via Spalti n° 75. Eventuali successive variazioni della Sede sociale non comporteranno formale modifica del presente Statuto. L'Associazione ha durata illimitata, è apolitica ed aconfessionale, non pone alcuna restrizione di nazionalità, sesso, censo e non persegue in alcun modo scopi di lucro.

Articolo 2

L'Associazione ha lo scopo di organizzare e disciplinare tutte quelle iniziative ritenute utili per un sano e corretto impiego del tempo libero e la crescita psico-fisica e relazionale dei giovani associati, con particolare riferimento all'attività sportiva ed al basket in particolare; di introdurre e promuovere attività sociali e culturali idonee a favorire e maturare principi di lealtà, correttezza, ospitalità ed amicizia nello sport, da applicare anche per un corretto sostegno ai propri colori nelle varie discipline sportive.

Inoltre, l'Associazione ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività utili a creare le condizioni perché abbiano successo le iniziative, da promuoversi dai soggetti a ciò abilitati e comunque nelle forme consentite dalla legge dirette a rendere possibile l'azionariato diffuso e/o popolare o comunque la partecipazione della tifoseria alle decisioni che riguardano la squadra di basket di Trapani, attualmente denominata Trapani Basket S. r. l.

Più in particolare l'Associazione si propone di:

- 1 - Orientare prevalentemente la propria attenzione nel settore del gioco del basket, promuovendone diffondendone le simpatie;
- 2 - Praticare ed esercitare attività sportive ed ogni altra disciplina complementare atta a favorire la crescita psico-fisica e relazionale dei giovani;
- 3 - Maturare nei propri associati la cultura della correttezza e della lealtà sportiva, anche promuovendo, in argomento, relazioni di partecipazione ed amicizia;
- 4 - Organizzare attività culturali e realizzare iniziative turistiche e ricreative per i soci ed i loro familiari;
- 5 - Dotarsi di materiale distintivo del gruppo, come striscioni, bandiere, sciarpe, felpe, cappellini etc. da indossare od esporre in occasione di partite e/o manifestazioni sportive;
- 6 - Favorire i propri Soci nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;
- 7 - Porre in essere ogni altra attività idonea al conseguimento degli scopi sociali. L'associazione ripudia il ricorso ad ogni forma di violenza, morale o materiale, e di aggressione verbale, riproponendosi di creare e rispettare anche con le altre tifoserie relazioni di partecipazione amicizia e mantenere, in ogni occasione, un contegno dignitoso e civile. Nell'ambito dell'Associazione non potrà essere svolta da alcuna attività in contrasto con gli interessi e gli scopi della stessa, né mantenere comportamenti contrari ad un'etica comportamentale ali da ledere l'immagine dell'Associazione.

Articolo 3

Tutte le attività esercitate dall'Associazione sono esclusivamente finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

I colori sociali sono granata L'anno sociale decorre dal primo luglio e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 4

La **compagine sociale** è formata da Soci Fondatori, Soci Ordinari , Soci Aggregati e Soci Sostenitori.

a) Sono Soci Fondatori esclusivamente i sottoscrittori del presente atto.

b) Sono Soci Aggregati i minorenni che chiedono di far parte dell'Associazione sottoscrivendo e presentando domanda al Consiglio Direttivo su modulò predisposto. Per semplicità amministrativa il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi componenti singolarmente la facoltà di accettare o meno la richiesta di iscrizione. All' accettazione della domanda il nuovo Socio aggregato deve versare la quota annua anticipata ed ha diritto alla consegna della tessera sociale per il corrente anno. Il Socio Aggregato che raggiunge la maggiore età assume, con decorrenza 1 luglio successivo, lo status di Socio Ordinario.

c) Sono Soci Ordinari i Soci Aggregati che raggiungono la maggiore età (con decorrenza 1 luglio successivo) o i maggiorenni che chiedono di far parte dell'Associazione. Le modalità di iscrizione, per questi ultimi, sono le stesse riportate al punto b) ed applicate per i Soci Aggregati. L'eventuale giudizio di non accettazione della domanda di iscrizione a Socio, qualora assunto da un singolo delegato, dovrà però essere definitivamente ratificato alla prima seduta successiva dal Consiglio Direttivo, che potrà sentire l'interessato e decidere anche diversamente.

d) Sono Soci Sostenitori i soci ordinari che finanziano le attività dell'associazione con donazioni di denaro finalizzate a rendere possibile le iniziative promosse con l'obiettivo di perseguire gli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di ridurre in congrua ed unica misura l'ammontare della quota associativa annua per tutti i Soci iscritti nel secondo semestre dell'anno sociale.

Il giudizio del Consiglio Direttivo su tutte le fattispecie riportate nel presente articolo è assolutamente insindacabile e contro le sue decisioni non è ammesso appello.

Tutti i Soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

Articolo 5

La qualifica di Socio dà diritto a ricevere la tessera sociale, a frequentare i locali e gli impianti dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite. I Soci e gli Affiliati hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di attenersi scrupolosamente alle sue regole e principi.

Articolo 6

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

a) per dimissioni volontarie comunicate per iscritto;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa, qualora non vi si adempia entro quattro mesi dall'inizio dell'anno sociale. I Soci espulsi per semplice morosità potranno essere riammessi purché regolarizzino la quota associativa. In caso di rientro in anni successivi il Socio, se vorrà conservare la propria anzianità, dovrà anche regolarizzare le quote annue non corrisposte. In caso contrario dovrà richiedere una nuova iscrizione. L'espulsione per morosità è automatica sulla sola scorta della mancata osservanza delle scadenze stabilite per il pagamento della quota associativa.

c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al sereno andamento del sodalizio ed, in ogni caso, non osservi diligentemente le norme comportamentali ed i principi che informano il presente Statuto. L'espulsione del Socio adottata dal Consiglio Direttivo è comunicata per iscritto al responsabile ed ha effetto immediato. Quando il Socio espulso ne faccia esplicita richiesta, può essere sentito dal Collegio dei Probiviri

che, in caso di pronuncia favorevole allo stesso, è tenuto a rinviare il caso con proprio parere, sebbene non vincolante, alla prima Assemblea dei Soci per la ratifica o meno del provvedimento.

d) Per i Soci Fondatori, fermo il resto, si applicano le seguenti modifiche:

punto a) le dimissioni, se non irrevocabili, dovranno essere accettate a maggioranza dal Consiglio Direttivo, sentito il parere non vincolante del Collegio dei Probiviri;

punto b) il provvedimento di cessazione per morosità si applica qualora, questa si protragga per due annualità sociali in assenza di valide motivazioni. Il Socio Fondatore sarà debitamente informato per raccomandata del provvedimento assunto ed avrà trenta giorni di tempo per motivare al Consiglio Direttivo la propria posizione. Il Consiglio Direttivo può accordare ulteriori 6 mesi di proroga prima di rendere esecutivo il provvedimento, dandone adeguata notizia. Anche successivamente, il Socio Fondatore potrà regolarizzare la sua posizione ed avrà il diritto di rientrare nella compagine sociale con il suo status originario.

punto c) il provvedimento di espulsione dovrà essere assunto alla unanimità meno uno dal Consiglio Direttivo in seduta plenaria e ratificato in Assemblea dalla maggioranza assoluta con la presenza dei due terzi dei Soci Ordinari (la metà in seconda convocazione) ed almeno i due terzi dei Soci Fondatori (la metà in seconda convocazione), previo parere non vincolante del Collegio dei Probiviri che avrà avuto cura di sentire dal Socio Fondatore le sue ragioni.

Articolo 7

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 8

Il fondo comune dell' Associazione è costituito da:

- a) eventuali avanzi di gestione accantonati al fondo di riserva;
- b) materiali, attrezzi, indumenti;
- c) ogni altro bene mobile appartenente alla stessa Associazione. Non è previsto che l'Associazione possa essere intestataria di beni immobili.

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, da contributi, lasciti, donazioni e da altri occasionali proventi ottenuti per attività finalizzate al conseguimento degli scopi sociali. Si fa divieto di distribuire anche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

I singoli associati, a norma dell'art. 37 del Codice Civile, non potranno pretendere né la quota né la divisione del fondo comune in caso di recesso. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà deliberato dall'Assemblea, a destinazioni che si ispirino ai principi ed agli scopi dell'Associazione stessa.

Articolo 9

Organi Sociali dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente, Vice-Presidente, Segretario-Tesoriere;
- d) Collegio dei Probiviri.

Articolo 10

L' **Assemblea dei Soci** è l'organo sovrano dell'Associazione. Potranno prendere parte alle assemblee tutti i Soci in regola con il versamento della quota annua. I Soci minorenni possono partecipare ed anche prendere la parola, a discrezione del Presidente dell'Assemblea, ma non hanno diritto al voto e non contribuiscono al quorum di presenze richiesto per la validità dell'Assemblea. Nessun socio potrà essere rappresentato, anche se munito di apposita delega, e ciascun socio potrà esprimere un solo voto.

Articolo 11

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro e non oltre il 31 luglio, per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del preventivo dell'anno in corso. L'Assemblea si riunirà, inoltre, ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente, del Consiglio Direttivo o quando ne farà richiesta almeno il 25% dei Soci aventi diritto al voto, i quali ne proporranno anche un ordine del giorno integrabile con altri argomenti a giudizio del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo. In assenza di entrambi sarà la stessa Assemblea ad eleggersi un Presidente. Alla redazione del verbale sarà chiamato il Segretario-Tesoriere od, in sua assenza, un Segretario nominato dalla stessa Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci vengono assunte a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. Qualora in prima convocazione non fosse presente il numero di Soci richiesto, l'Assemblea sarà chiamata in seconda convocazione e le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ dei Soci aventi diritto al voto, in presenza di almeno $\frac{2}{3}$ dei Soci Fondatori. Nel caso in cui non si raggiunga il numero richiesto per la validità delle deliberazioni, l'Assemblea può essere riconvocata per lo stesso argomento una seconda e una terza volta a distanza di non meno di una settimana una dall'altra.

Nel caso in cui lo scioglimento dell'Associazione sia motivato da collasso finanziario o da acclarata impossibilità di raggiungimento degli obiettivi sociali, dopo che non si sia raggiunto il quorum necessario nelle tre convocazioni previste, si potrà procedere ad una ulteriore convocazione assumendo per valide le votazioni a maggioranza a qualsiasi sia il numero dei Soci presenti, purché col voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci Fondatori. La verifica delle particolari motivazioni esposte al comma precedente è demandata alla competenza del Collegio dei Proviviri che fornirà all'Assemblea il suo vincolante parere.

Articolo 12

I Soci sono convocati in Assemblea con affissione di apposito avviso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con l'indicazione di giorno, ora e luogo dell'adunanza anche per l'eventuale seconda convocazione. L'Associazione, per una più capillare diffusione fra i Soci potrà, in aggiunta a quanto stabilito, pubblicare l'avviso su un proprio eventuale sito elettronico e/o attraverso posta elettronica. In caso di Assemblea chiamata a deliberare modifiche dello Statuto o scioglimento dell'Associazione, occorrerà provvedere alla comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, anche mediante consegna brevi mano ed acquisizione di copia firmata per ricezione.

Articolo 13

Spetta all'Assemblea dei Soci:

a) modificare lo Statuto e l'eventuale Regolamento dell'Associazione;

- c) eleggere fra i Soci, i componenti del Consiglio Direttivo, eccetto i primi Consiglieri che verranno nominati all'Atto Costitutivo, ed il Collegio dei Probiviri con l'indicazione di uno o più supplenti;
- d) deliberare le linee generali dell'attività dell'Associazione purché sempre nell'ambito degli scopi e dei principi espressi nello Statuto;
- e) approvare il rendiconto annuale consuntivo e preventivo e decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- f) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo o dai Soci, e quant'altro previsto al presente Statuto;
- g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del Patrimonio.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente e Il Segretario-Tesoriere. L'Assemblea dei Soci può stabilire, senza che ciò comporti modifica dello Statuto, un numero di componenti anche diverso secondo le esigenze di tempo in tempo, purché il numero dei membri complessivo rimanga sempre dispari e non inferiore a cinque.

Articolo 15

I Consiglieri sono per la prima volta nominati fra i Soci Fondatori nell'Atto Costitutivo ed, in seguito, eletti fra i Soci direttamente dall'Assemblea. Durano in carica tre anni e potranno essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno tre consiglieri e, comunque, inderogabilmente almeno una volta l'anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la partecipazione della metà dei Consiglieri arrotondata alla prima unità dispari superiore, fra cui è inderogabilmente richiesta quella del Presidente o del Vice Presidente, e le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta però mai inferiore a 3 Consiglieri. Di tali deliberazioni viene redatto verbale. In caso di impedimento permanente o dimissioni di uno dei membri del Consiglio Direttivo questi verrà sostituito dal primo dei non eletti con preferenza, a parità di consensi, per il più anziano.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Inoltre:

- a) delibera, diréttamente o per delega ad uno dei suoi componenti, sulle domande di ammissione dei Soci, secondo quanto previsto all' del presente Statuto;
- b) delibera l' dei Soci per indegnità ed espleta ogni altra incombenza legata alla cessazione da Socio, in piena conformità a quanto stabilito all'articolo 6 del presente statuto;
- c) assume deliberazioni in merito al comportamento dei soci durante l'attività sociale ed adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari;
- d) predisporre, se del caso, il Regolamento dell'Associazione nell'assoluto rispetto delle norme generali stabilite in Statuto;
- e) redige il rendiconto preventivo e consuntivo e la allegata relazione da sottoporre all'Assemblea;
- f) delibera l'entità delle quote associative, che rimarranno inalterate per l'intero anno sociale salvo quanto previsto all'articolo 4 del presente Statuto, e valuta la opportunità di differenziarne gli importi fra Soci ed Aggregati con particolare attenzione, tra questi ultimi, ai minori di anni 15, per l'eventualità di un intervento più contenuto;
- f) fissa la data delle Assemblee (almeno una volta all'anno e, comunque, qualora lo ritenga necessario o venga richiesto dai Soci);

g) cura l'amministrazione, programma e gestisce l'attività dell'Associazione, nel rispetto delle direttive dell'Assemblea e delle finalità dell'Associazione;

h) svolge qualsiasi altra incombenza prevista al presente Statuto.

Articolo 17

Il Presidente dirige l'Associazione, ne è il legale rappresentante e la rappresenta in giudizio. Convoca e presiede le Assemblee ed il Consiglio Direttivo. In caso di comprovata urgenza ha la facoltà di adottare provvedimenti, purché di sola ordinaria amministrazione, di competenza del Consiglio Direttivo al cui esame deve, comunque, immediatamente sottoporre per ottenerne la formale approvazione.

Il Presidente autorizza, inoltre, i pagamenti secondo le direttive generali del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di sue dimissioni o impedimento permanente il Consiglio Direttivo provvederà ad integrare il numero dei Consiglieri ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto e procederà ad eleggere al proprio interno un nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del mandato dell'intero Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento temporaneo e nelle more della elezione di un nuovo Presidente come precedentemente esposto.

Articolo 18

Il Presidente ha il dovere di invitare tutti gli associati indistintamente al rispetto e alla attuazione delle norme del presente Statuto e delle delibere del Consiglio Direttivo. In caso di violazione di uno o più principi contenuti nel presente Statuto, il Presidente ha l'obbligo di inserire la questione nell'ordine del giorno della prima riunione di Consiglio Direttivo per l'assunzione dei provvedimenti del caso.

Articolo 19

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza e dirama gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente, esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo, cura la conservazione delle proprietà dell'Associazione, cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo.

Il Segretario-Tesoriere tiene la cassa: ed è autorizzato dal Presidente, con apposita delega, a dar corso ai pagamenti necessari per la ordinaria gestione dell'Associazione.

Articolo 20

Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea, è composto da tre membri, che scelgono nel loro seno il Presidente, e da un supplente. In caso di assenza o impedimento del Presidente questo viene sostituito dal probiviro più anziano di età.

Il Presidente dei Probiviri dovrà convocare il Collegio entro quindici giorni dalla data in cui gli viene avanzata richiesta di intervento dello stesso. Questo sarà validamente costituito con la presenza dei tre Consiglieri titolari, o di almeno due di questi, di cui il presidente, ed il supplente.

Articolo 21

Le controversie sociali eventualmente insorte tra gli associati e l'Associazione od i suoi organismi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, al Collegio dei Probiviri, che è competente a deliberare con equità e giustizia. Il suo giudizio è insindacabile ed inappellabile, salvo quanto specificamente previsto al presente Statuto. Lo stesso Collègio è tenuto a prestare il proprio parere qualora ne fosse richiesto dall'Assemblea dei Soci, dal Consiglio Direttivo, o dal Presidente, anche in merito alla interpretazione delle norme Statutarie ed in particolare, a norma dell'articolo

11, per l'acclaramento delle motivazioni che danno luogo alla determinazione del quorum ridotto per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 22

Il Collegio dei Probiviri permane in carica tre anni ed è rieleggibile in tutti i suoi componenti. Qualora per dimissioni o impedimento permanente un probiviro decada dalla carica, sarà sostituito dai probiviro supplente in via definitiva ed il Consiglio Direttivo unitamente al Collegio provvede alla nomina di un nuovo supplente, scelto fra i soci, che rimarrà in carica sino alla decadenza del proprio Collegio.

Norme transitorie e finali

Articolo 23

I Consiglieri ed i Probiviri che si assentano senza plausibile giustificazione per tre volte consecutive dalle adunanze del Consiglio Direttivo e, rispettivamente, dalle adunanze del Collegio dei Probiviri, sono considerati a tutti gli effetti dimissionari, e saranno sostituiti secondo le modalità precedentemente esposte.

Articolo 24

Tutti gli incarichi sociali e direttivi sono prestati a titolo gratuito.

Articolo 25

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle norme di Legge.